

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5148 del 15/10/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "ARCOTRADING srl" - Quattro Castella.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5288 del 13/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quindici OTTOBRE 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 17091/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 – Ditta "ARCOTRADING srl" – Quattro Castella.

LA DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"ARCOTRADING srl"**, avente sede legale nel comune di Suzzara - Piazza Castello n.5, provincia di Mantova, e stabilimento nel comune di Quattro Castella – Via De Gasperi n.25/A, provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di autolavaggio, acquisita da Arpae al PG/90341 del 09/06/2021, e la documentazione integrativa acquisita da Arpae ai PG/144096 del 20/09/2021 e PG/152367 del 04/10/2021, relative all'acquisizione dei titoli ambientali per lo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali prodotte dall'attività di autolavaggio e delle acque reflue domestiche dei servizi igienici del chiosco gestore dell'impianto, e per il rumore;

Richiamato che tale domanda è stata presentata dalla Ditta **"ARCOTRADING srl"** unitamente ad istanza per *"progetto di installazione di autolavaggio a tunnel con tettoia di collegamento al locale gestore esistente ed opere accessorie connesse, presso impianto esistente di distribuzione carburanti ad uso autotrazione"*, e che il Comune di Quattro Castella ha indetto Conferenza dei servizi ai sensi dell'art.14 comma 2 della legge 241/1990, acquisita con nota protocollo PG/170914 del 09/06/2021, per l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, nel contesto del quale si inserisce la presente autorizzazione unica ambientale;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Proseguo senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Nulla-osta acustico, ai sensi dell'art.8 comma 4, Legge n. 447/95;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che la domanda è stata presentata per un nuovo scarico S2, in corpo idrico superficiale, a cui confluiscono le acque reflue industriali generate da un'attività di autolavaggio e, a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue generate dall'attività di autolavaggio, confluiscono le acque reflue domestiche, provenienti da un servizio igienico presente nel locale gestore;

Visto che la Ditta era già in possesso di un'autorizzazione unica ambientale DET-AMB-2017-5291 del 04/10/2017 per lo scarico S1 delle prime piogge derivanti dal piazzale del distributore carburanti e che non sono state fatte variazioni a tale scarico e all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;

Accertato che il recapito finale degli scarichi in esame non interessa, né direttamente né indirettamente, il reticolo di bonifica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, così come indicato dallo stesso Consorzio nella nota acquisita al PG/107865 del 09/07/2021;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – al PG/155235 del 08/10/2021;
- il nulla-osta acustico del Comune di Quattro Castella in data 12/10/2021 al PG/157406;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per lo stabilimento della Ditta **"ARCOTRADING Srl"** ubicato nel comune di **Quattro Castella – Via de Gasperi 25/A**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
Acque	Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, inclusivo delle domestiche ai sensi del D.Lgs. 152/06;
Rumore	Nulla-osta acustico

2) che la presente sostituisce la precedente autorizzazione rilasciata dalla Scrivente ARPAE DET-AMB-2017-5291 del 04/10/2017, che si intende pertanto contestualmente revocata.

3) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 3 – Nulla-osta acustico**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 –Scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un punto di scarico S1, in corpo idrico superficiale, delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale del distributore, aventi una superficie di 1.608 m².

Le acque di prima pioggia sono trattate da un impianto di depurazione costituito da:

- un pozzetto scolmatore;
- 2 vasche di accumulo del volume di 14,24 m³ che dopo 48-72 ore inviano le acque all'impianto di disoleazione, tramite pompa con portata di 4,5 l/sec;
- un separatore degli oli con filtro a coalescenza della capacità di 4,48 m³;
- un pozzetto d'ispezione e prelievo

La Ditta dichiara che, rispetto a quanto precedentemente autorizzato con la DET-AMB-2017-5291 del 04/10/2017 rilasciata dalla scrivente ARPAE, risulta invariato dal punto di vista quali-quantitativo il sistema di raccolta e di trattamento delle acque di prima pioggia, come sopra indicato. La Ditta dichiara che c'è stata una modifica al percorso della tubazione delle acque di seconda pioggia.

Il corpo recettore delle acque di scarico è il fosso stradale tombato.

Prescrizioni

1. Lo scarico finale S1 deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, per i parametri solidi sospesi totali e idrocarburi totali.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia deve immettere dopo 48-72 ore dall'evento meteorico i reflui nel disoleatore, con una portata pari a quella dichiarata nel progetto.
5. L'impianto di disoleazione deve essere provvisto di un sistema di avvertimento automatico che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli e di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali dei reflui non trattati.
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, tenendo presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati.
7. I fanghi e gli oli raccolti durante la manutenzione dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento e comunque la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 152/06.
8. copia del presente atto deve essere conservato presso lo stabilimento di Quattro Castella.
9. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto

deve essere facilmente identificabile e deve consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.

10. Almeno 1 volta all'anno dovrà essere effettuato un autocontrollo analitico rappresentativo delle acque di prima pioggia, che attesti il rispetto dei limiti prescritti dal presente atto, su un campione prelevato con campionamento medio - composito della durata di 3 ore oppure di durata inferiore qualora lo scarico temporizzato sia di durata inferiore alle 3 ore.
11. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
12. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, inclusive delle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

Presso lo stabilimento è prevista l'installazione di un impianto di autolavaggio a portale con tre spazzoloni.

Lo scarico S2 in corpo idrico superficiale, oggetto della presente autorizzazione, è costituito dalle acque reflue industriali prodotte dalla postazione di lavaggio delle autovetture a cui si uniscono, a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue generate dall'autolavaggio e relativo pozzetto di ispezione, le acque reflue domestiche provenienti da un servizio igienico del locale gestore.

E' previsto il lavaggio di circa 4000 vetture in un anno generando uno scarico massimo di 600 m³/anno di acqua. La portata di scarico massima dichiarata è di 0,9 m³/h e di 7,2 m³/gg (quantità max per lavaggio di 1 auto circa 150 litri).

Le acque reflue industriali provenienti dal tunnel di autolavaggio sono convogliate ad un impianto di depurazione costituito da:

- una vasca di sedimentazione e separazione fanghi
- una vasca di disoleazione
- un impianto di biossificazione (letto percolatore con corpi di riempimento con soffiante), con ricircolo eventuale in testa impianto
- un pozzetto d'ispezione e prelievo

Al medesimo punto di scarico (S2), a valle del pozzetto di controllo delle acque reflue industriali, e previo passaggio in pozzetto indipendente e separato, dopo trattamento depurativo, confluiscono anche le acque reflue domestiche generate dal servizio igienico presente nel locale gestore. Il dimensionamento dell'impianto è stato calcolato per un massimo di 4 Abitanti Equivalenti (AE), tenendo in considerazione anche eventuali ampliamenti futuri.

Il trattamento dei reflui avviene attraverso un sistema depurazione costituito da:

- una fossa imhoff da 5 AE, con volume di 1,04 m³
- un filtro batterico anaerobico da 3600 l
- un pozzetto d'ispezione e prelievo

Il corpo idrico recettore dello scarico è il fosso stradale tombato.

Le acque meteoriche ricadenti sulla copertura della pensilina del locale gestore vengono convogliate nel pozzetto immediatamente a valle del pozzetto di ispezione delle acque reflue domestiche, senza necessità di trattamenti depurativi, coerentemente alla DGR 286/2005.

La Ditta dichiara che le acque meteoriche ricadenti sulla corsia pavimentata che conduce al tunnel di autolavaggio possono considerarsi non contaminabili dal carburante erogato nell'area di servizio in quanto tale corsia è distante dall'area di erogazione carburanti e sarà ad una quota altimetrica diversa di quella del piazzale carburanti; per tale motivo le acque meteoriche ricadenti su questa superficie vengono convogliate, senza subire trattamenti depurativi, al pozzetto di raccordo in cui confluiscono le acque reflue domestiche già trattate dall'impianto di depurazione, a sua volta immediatamente a valle del pozzetto di prelievo ed ispezione delle acque reflue industriali generate dall'attività di autolavaggio.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto.

La tavola di riferimento è datata Agosto 2021 ed è stata acquisita come documentazione ad integrazione al PG/144096 del 20/09/2021.

Prescrizioni per lo scarico delle acque reflue industriali derivanti dall'attività di autolavaggio:

1. La ditta deve realizzare l'intervento conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto presentato e la rispondenza alla normativa di settore. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. Lo scarico potrà essere attivato solamente dopo la realizzazione e il collaudo dell'impianto di trattamento dei reflui. A lavori ultimati, la Ditta dovrà dare comunicazione ad ARPAE, SAC di Reggio Emilia e Distretto territorialmente competente, ed al Comune dell'avvenuta realizzazione dell'impianto e degli esiti del collaudo, mediante apposita dichiarazione a firma di un tecnico abilitato.
4. Al pozzetto di controllo immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque generate dall'autolavaggio, dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla Tab. 3 , Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
5. Il punto individuato per il controllo dello scarico delle acque reflue industriali, subito a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue generate dall'attività di autolavaggio e a monte dell'immissione delle acque reflue domestiche, deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
6. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata a tale scopo.
7. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
8. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione degli impianti di depurazione delle acque reflue industriali, secondo le indicazioni del costruttore, da parte di ditta specializzata con la quale potrà essere stipulata convenzione per il controllo dell'impianto. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta registrazione in apposito registro da rendere visionabile agli agenti accertatori.
9. I fanghi prodotti dai processi depurativi, pulizie o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento come rifiuti ai sensi del al D.Lgs 152/06.
10. La ditta dovrà dotarsi di registro di carico e scarico rifiuti vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni dei fanghi e oli dell'impianto. Il registro, i formulari e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
11. Per lo scarico derivante dall'attività di autolavaggio, al pozzetto individuato per il controllo come indicato al precedente punto 5), dovranno essere effettuati 2 auto-controlli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare, per la ricerca dei parametri caratteristici dello scarico previsti dalla Tabella 3 - Allegato 5 - D. Lgs. 152/99: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD5, idrocarburi totali, tensioattivi totali, di cui uno riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore o nell'arco della durata dello scarico (se inferiore alle 3 ore).

12. Gli esiti degli autocontrolli di cui al punto 11) dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.

13. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o all'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per tutto il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità e dovrà essere comunicato ad Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed Arpae - Servizio Territoriale, territorialmente competenti, l'avvenuto fermo impianto ed i tempi di ripristino dello stesso; a tale scopo dovrà essere installato, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, a valle dello stesso, idoneo sistema di chiusura a valle dell'impianto di depurazione dei reflui; nei casi ove si verificasse il fermo dell'impianto di depurazione dei reflui dovrà essere previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.

14. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Prescrizioni per lo scarico delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici:

1. Nella realizzazione dell'intervento relativo alle acque reflue domestiche, devono essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. Lo scarico potrà essere attivato solamente dopo la realizzazione e il collaudo dell'impianto di trattamento dei reflui. A lavori ultimati, la Ditta dovrà dare comunicazione ad ARPAE, SAC di Reggio Emilia e Distretto territorialmente competente, ed al Comune dell'avvenuta realizzazione dell'impianto e degli esiti del collaudo, mediante apposita dichiarazione a firma di un tecnico abilitato.
3. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
4. Deve essere presente la separazione delle acque reflue domestiche dalle acque meteoriche, che non devono essere immesse nel sistema di depurazione.
5. A valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche e prima della confluenza con le acque reflue industriali, deve essere realizzato il pozzetto di prelievo e ispezione, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
6. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue domestiche tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
7. I rifiuti derivanti dai processi depurativi e/o dalle pulizie (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

8. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 3 – Nulla osta acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 4, Legge n.447/95.

Il Comune di Quattro Castella con atto acquisito in data 12/10/2021 al PG/157406, richiamando le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia, PG/155235 del 08/10/2021, esprime il proprio **nulla-osta** al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale alla ditta in oggetto, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. Le opere, gli impianti, l'attività e gli interventi di bonifica acustica e risanamento dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;
2. La Ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
3. L'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento delle sorgenti previste o la variazione delle condizioni dell'area di contorno dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
4. Deve essere eseguito, entro 45 gg dal rilascio dell'AUA, da un Tecnico Competente in Acustica un Collaudo acustico presso i recettori sensibili, al fine di attestare il rispetto dei limiti acustici vigenti. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al DM 16/3/98. Tale verifica strumentale dovrà avvenire nelle fasi (contemporaneità di funzionamento di tutte le sorgenti, anche quelle a tempo parziale) e, per la verifica del livello differenziale, negli orari più gravosi (minimo livello residuo della zona) ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.